

**ACCORDO PLURISOGGETTIVO
IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Il giorno 17 Febbraio 2016 presso la sede di Tortona Regione San Guglielmo (AL) tra l'Azienda **SATAP S.p.A.** (di seguito Azienda) rappresentata dal **Sig. Roberto Degiovanni** in qualità di Direttore del Personale e i membri della RSU Tronco A21 della Società Sigg. Remondino Valter, Cetica Lorenzo, Pezzani Stefano, Giacchero Renzo, Vesci Domenico, Zamboni Mauro e Castellano Marco.

PREMESSO CHE:

- a) Il Decreto Legislativo n. 252 del 05 dicembre 2005 (di seguito Decreto) reca la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- b) il Decreto prevede che l'adesione ai fondi pensione aperti oltre che su base individuale anche su base collettiva (art. 12, comma 2);
- c) il Decreto prevede, inoltre, che le forme pensionistiche complementari possano essere istituite da accordi aziendali anche limitatamente ai soli soggetti o lavoratori firmatari degli stessi [art.3, comma 1, lettera a)];
- d) il Fondo Pensione Aperto ha contribuzione definita "Insieme", istituito e gestito da ALLIANZ S.p.A. (già RAS S.p.A.) rientra nel novero delle forme pensionistiche complementari di cui all'art. 12 del Decreto ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 118;

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. DESTINATARI

Con decorrenza dal 1° Marzo 2016, i dipendenti, presenti e futuri, che abbiano superato il periodo di prova, hanno facoltà di aderire al Fondo Pensione Aperto Insieme (di seguito Fondo).

2. MODALITA' DI ADESIONE

L'adesione dei dipendenti è volontaria e si realizza mediante la presa visione del Regolamento e della Nota Informativa del Fondo e la sottoscrizione del relativo modulo di adesione unitamente all'informativa per il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

Il Fondo darà conferma scritta a ciascun dipendente della avvenuta iscrizione e comunicherà annualmente, ad ogni singolo iscritto, le informazioni sulla posizione individuale sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti.

Ciascun dipendente, all'atto dell'adesione, specificherà nel modulo di adesione su quale/i linea/e di investimento previste dal Fondo, far confluire il TFR e il versamento contributivo ferma restando la



possibilità di variare in futuro tale scelta, nel rispetto del periodo minimo di permanenza previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento del Fondo.

3. CONTRIBUZIONE

La contribuzione da versare al Fondo è così articolata:

- **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

- Per i dipendenti di prima occupazione antecedente il 28 aprile 1993: possibilità di versare una quota minima dell'accantonamento annuale del TFR pari al 1% o, nella misura stabilita dal C.C.N.L. di appartenenza del dipendente o, se non previsti della normativa di legge in vigore.
- Per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993: versamento del 100% dell'accantonamento annuale del TFR.
- In caso di tacito conferimento verrà versato al Fondo il 100% dell'accantonamento annuale del TFR.

- **CONTRIBUZIONE A CARICO DEL DIPENDENTE**

- Quanto previsto dal C.C.N.L. applicato dall'azienda SATAP S.p.A. fermo restando il contributo minimo a carico del dipendente per avere diritto al contributo del datore di lavoro, il dipendente può fissare liberamente una misura maggiore di contribuzione. La misura di contribuzione è scelta dal dipendente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.


- **CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'AZIENDA**

- Quanto previsto dal C.C.N.L. applicato dall'azienda SATAP S.p.A.. Il contributo a carico dell'azienda è obbligatoriamente dovuto qualora il dipendente scelga di versare a proprio carico un'aliquota contributiva pari o superiore a quella minima; in tutti gli altri casi tale contributo non è dovuto.

4. MODALITA' DI VERSAMENTO

Secondo la normativa di Contratto Collettivo applicato o, ove non prevista, dalla normativa di Legge oggi in vigore.

Le trattenute in busta paga ed il versamento al Fondo verranno effettuati con cadenza mensile.



5. EFFICACIA

Il presente accordo ha efficacia limitata ai soli dipendenti firmatari dello stesso non potendo in alcun modo coinvolgere i lavoratori che non vi abbiano aderito e non determinando alcun vincolo nei loro confronti, salvo future adesioni che prevedono tassativamente la compilazione e sottoscrizione dello specifico modello di adesione al Fondo.

Per quanto non espressamente trattato, si rimanda alle norme di Legge e al Regolamento del Fondo.

6. TRASFERIMENTO AD ALTRO FONDO PENSIONE

1. Ciascun aderente potrà trasferire l'intera propria posizione individuale, nei limiti di quanto stabilito dal Regolamento del Fondo pensione, presso altro Fondo pensione ovvero presso altra forma pensionistica individuale, anche in mancanza di fatti che determinano il venir meno dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare di cui al presente accordo.

2. Il trasferimento non potrà comunque avvenire prima che siano decorsi due anni di permanenza presso il Fondo pensione oggetto del presente.

7. NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni normative in materia vigenti.

8. DURATA

Il presente accordo ha effetto dal 1° Marzo 2016 per la durata di anni 2 e sarà automaticamente rinnovato, salvo disdetta di una delle Parti.

Letto confermato e sottoscritto

Tortona li 17 Febbraio 2016

SATAP S.p.A.

RSU SATAP TRONCO A21